



**COMUNE DI TORRITA DI SIENA**

**Provincia di Siena**

**PIANO GENERALE  
DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

--- Allegato alla D.G. n. 31 del 13.03.2008 ---

Approvato con D.G. n. 123 del 28.12.2004  
Modificato con D.G. n. 123 del 03.11.2005  
Modificato con D.G. n. 30 del 14.03.2006

## **PARTE I° - DISPOSIZIONI GENERALI**

### ***Titolo I° - Generalità***

ART.1 Contenuti e finalità

ART.2 Quadro normativo

ART.3 Zonizzazione

## **PARTE II° - PUBBLICITA' ESTERNA**

### ***Titolo II° - Definizioni e tipologie pubblicitarie***

ART. 4 Definizione dei mezzi pubblicitari

ART. 5 Caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari

## **PARTE III° - PUBBLICHE AFFISSIONI**

### ***Titolo III° - Definizioni e quantificazione degli impianti per le pubbliche affissioni***

ART. 6 Tipologia degli impianti

ART. 7 Ripartizione della superficie degli impianti

ART. 8 Caratteristiche degli impianti e norme tecniche

ART. 9 Quadro riepilogativo degli impianti esistenti per le pubbliche affissioni

ART. 10 Impianti di nuova istituzione

### ***Titolo IV° - Norme transitorie***

ART. 11 Norme transitorie

## **PARTE I° - DISPOSIZIONI GENERALI**

### ***Titolo I° - Generalità***

#### **ART.1 Contenuti e finalità**

Il Piano generale degli impianti di affissioni e altri mezzi di pubblicità disciplina la quantità, la tipologia e la distribuzione sul territorio comunale dei mezzi pubblicitari in relazione alle esigenze di carattere sociale ed economico, della concentrazione demografica, delle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, di equilibrio della localizzazione degli impianti e del rispetto delle norme di sicurezza della circolazione stradale, oltre al rispetto delle previsioni e prescrizioni urbanistiche.

La finalità del piano è quella di procedere al riordino degli impianti sopra elencati e di disciplinare i criteri e le modalità per l'installazione di nuovi impianti pubblicitari, al fine di contemperare la domanda del mercato con le esigenze di salvaguardia del decoro e della qualità estetica e funzionale dell'ambiente urbano.

#### **ART.2 Quadro normativo**

Le norme contenute nel presente Piano si integrano con quelle previste dal Regolamento comunale sull'imposta pubblicità e pubbliche affissioni, dal nuovo Codice della Strada D.Lgs. 30.04.1992, n.285, dal D.P.R. 16.12.1992, n.495 e dal D.P.R. 16.09.1996, n.610.

Il Piano elaborato in conformità alle suddette normative detta norme per l'installazione dei mezzi di pubblicità esterna e degli impianti per le pubbliche affissioni, anche ai fini dei tributi comunali ad essi relativi.

#### **ART.3 Zonizzazione**

Al fine di disciplinare la distribuzione dei mezzi pubblicitari, il territorio comunale si considera suddiviso nelle seguenti zone:

1. Centro storico di Torrita e Montefollonico, così come delimitato dalle relative tavole del PRG vigente;
2. Centro abitato (escluso il centro storico) delimitato con apposita deliberazione di Giunta comunale n.531 del 21/07/94, ai sensi dell'art.4 del Codice della Strada;
3. Aree esterne al territorio urbanizzato, comprendenti tutte le zone agricole e le zone territoriali extraurbane
4. Aree esterne al territorio urbanizzato, comprendenti tutte le zone agricole e le zone territoriali extraurbane ricadenti nel vincolo paesaggistico ex legge 1497/39 e successive modifiche ed integrazioni.

## **PARTE II° - PUBBLICITA' ESTERNA**

### ***Titolo II° - Definizioni e tipologie pubblicitarie***

#### **ART. 4 Definizione dei mezzi pubblicitari**

S'intendono impianti o mezzi pubblicitari quei manufatti definiti dall'art.47 del D.P.R. 16.12.1992, n.495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada) come di seguito elencati:

- Insegna di esercizio: la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta;
- Cartello: un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
- Altri mezzi pubblicitari: con tale termine si definisce qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività, non

individuabile secondo le definizioni precedenti ed in particolare riferito ai seguenti manufatti:

- *Preinsegna*: la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, nè per luce propria, nè per luce indiretta;
- *Striscioni, locandina e stendardo*: l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido;
- *Segno orizzontale reclamistico*: la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici;
- *Impianti pubblicitari di servizio*: qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta;
- *Impianto di pubblicità o propaganda*: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti. Rientrano nella presente categoria i manufatti tridimensionali autoportanti con una o più facce (quali ad esempio le bacheche, i cavalletti o mezzi simili, le tende ecc.) finalizzati alla diffusione dei messaggi sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti, adesivi etc.

## **ART. 5 Caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari**

I cartelli, le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, se installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di 6 mq. Ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20 mq.

### *CARTELLI E MEZZI PUBBLICITARI LUMINOSI*

I mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti all'interno dei centri abitati, non possono avere né luce intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento.

La croce rossa luminosa è consentita, esclusivamente, per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.

La croce verde luminosa è consentita, esclusivamente, per indicare le farmacie.

Al fine di evitare il generarsi di confusione con la segnaletica, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nei mezzi pubblicitari luminosi.

### *INSEGNE D'ESERCIZIO*

Le insegne d'esercizio devono essere realizzate con materiali di colori coerenti con il contesto urbano ed ambientale.

Le insegne dovranno essere realizzate con i seguenti materiali:  
ferro tintecciato, metalli, legno, vetro, materiali plastici termoindurenti.

Per le zone 1 e 4 del precedente art.3, gli stessi materiali dovranno essere a tonalità prevalentemente brunita e con superfici opache.

Le dimensioni delle insegne nelle zone 1 e 4 del precedente art.3, non dovranno superare la superficie massima di mq.1

### *PREINSEGNE*

Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m x 0,20 m e superiori di 1,50 m x 0,30 m. è ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.

### *CARTELLI PUBBLICITARI*

La collocazione dei "cartelli" deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento sia ambientale che architettonico. Nei centri abitati è vietata l'installazione di qualsiasi cartello mobile posato sul suolo pubblico, con l'unica esclusione delle cosiddette "locandine" delle edicole.

I cartelli devono avere sagoma regolare che, in ogni caso, non può essere quella di disco o di triangolo.

I cartelli devono essere costituiti da un telaio prevalentemente di forma rettangolare completato da una cornice.

La cornice deve essere priva di spigoli vivi.

I materiali utilizzabili per la realizzazione dei cartelli per le zone n.2 e 3 di cui al precedente art.3, sono prioritariamente l'acciaio e l'alluminio per la struttura portante, per il telaio, per le finiture, i rivestimenti e le cornici; per le zone indicate ai punti 1 e 4 del precedente art.3 il materiale utilizzabile è il ferro tintecciato con tonalità brunita ed il legno.

Tutte le parti metalliche devono essere sottoposte ai trattamenti necessari per garantire un'ottima resistenza agli agenti atmosferici.

### *SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI*

I segni orizzontali reclamistici, consentiti ai sensi dell'art.51, comma 9, del D.P.R. 495/1992, devono essere realizzati con materiale rimovibile ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale garantendo una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

E' escluso l'uso di segni orizzontali reclamistici nei centri storici di Torrita e Montefollonico di cui al punto 1 del precedente art.3

### *IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO – TRANSENNA PARAPENDONALE –*

Le transenne dovranno essere costituite da due montanti di sezione quadrata/circolare chiusi alla sommità da un elemento orizzontale di analoghe caratteristiche; ai montanti saranno collegate due traverse (inferiore e superiore) che

potranno supportare il telaio completato da una cornice, per contenere lo spazio pubblicitario.

Le transenne potranno essere unite tra loro al fine di costituire una barriera continua.

I materiali utilizzabili per la realizzazione delle transenne per le zone 2 e 3 del precedente art.3, sono l'acciaio e l'alluminio per la struttura portante, per il telaio, per le finiture, i rivestimenti e le cornici; nel centro storico è vietata l'installazione delle transenne parapetonali. Nella zona indicata al punto 4 del precedente art.3 è consentita l'installazione di transenne parapetonali realizzate in ferro tinte con tonalità brunito o legno.

Tutte le parti metalliche devono essere sottoposte ai trattamenti necessari per garantire un'ottima resistenza agli agenti atmosferici.

Non è previsto l'inserimento di impianti di illuminazione.

La collocazione delle transenne può avvenire nel rispetto delle seguenti distanze:

- a) altezza massima dal piano del calpestio (margine superiore) mt. 1.10;
- b) altezza minima dal piano del calpestio (margine inferiore) mt. 0.20;
- c) dal ciglio stradale mt.0.20;
- d) dagli edifici mt. 1.20 (salvo che non siano presenti pali o altri elementi simili).

#### *IMPIANTO PUBBLICITARIO O PROPAGANDA – BACHECHE –*

Trattasi di struttura scatolare con anta trasparente apribile necessaria per alloggiarvi manifesti o comunicazioni di Associazioni o Enti.

Nelle zone 1 e 4 del precedente art. 3 dovranno essere costituite con strutture in ferro tinte con tonalità brunito o in legno con colori da concordare di volta in volta con l'Amministrazione Comunale; nelle zone 2 e 3 potranno essere costituite anche con altri materiali. Le dimensioni massime dovranno essere di cm 100 x 150.

Le bacheche dovranno essere collocate in luoghi che in alcun modo alterino o coprano gli elementi architettonici degli edifici e non interferiscano con la segnaletica stradale.

### *IMPIANTO PUBBLICITARIO O PROPAGANDA – CAVALLETTO O STRUTTURE SIMILARI –*

Trattasi di impianto costituito da una struttura auto portante, appoggiata al suolo ed a questo collegato solo con elementi di ancoraggio, atto a sopportare due o più pannelli monofacciali.

La collocazione di cavalletti o strutture similari mobili, è consentita solamente su resede privata di pertinenza dell'attività e non dovrà essere di impedimento all'accesso pedonale, né essere di pericolo per la pubblica incolumità.

Sono considerati impianti temporanei in quanto la loro installazione è strettamente correlata alla promozione pubblicitaria di vendita (saldi fine stagione, vendite straordinarie ecc.), di manifestazioni, mostre e spettacoli di rilevante importanza.

Gli ingombri volumetrici non potranno superare le dimensioni di metri 1 x 1 nella proiezione orizzontale e di metri 1,50 in altezza.

La loro installazione è subordinata ad autorizzazione temporanea da rilasciarsi a seguito del parere preventivo dell'ufficio Polizia Municipale.

La domanda dovrà contenere l'oggetto, il periodo, le dimensioni, la tipologia e l'ubicazione dell'impianto.

## **PARTE III° - PUBBLICHE AFFISSIONI**

### ***Titolo III° - Definizioni e quantificazione degli impianti per le pubbliche affissioni***

#### **ART. 6 Tipologia degli impianti**

Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:

- Vettrine per l'esposizione di manifesti;
- Stendardi porta manifesti;
- Poster per l'affissione di manifesti;
- Tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
- Superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;

- Da armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti.

## **ART. 7 Ripartizione della superficie degli impianti**

La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è determinata e ripartita ai sensi degli artt. 3 e 18 del D.Lgs. 507/93 e success. modif. ed integr. e secondo quanto stabilito dal Regolamento sull'imposta pubblicità e sulle pubbliche affissioni.

La massima superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è determinata nella misura di mq. 600 e così suddivisa:

- 5% destinata alle affissioni di natura istituzionale , sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale;
- 75% destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuata dal servizio comunale;
- 20% destinata alle affissioni di natura commerciale effettuata direttamente da soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del servizio, ove lo stesso sia appaltato.

## **ART. 8 Caratteristiche degli impianti e norme tecniche**

Tutti gli impianti devono avere dimensioni pari o multiple di cm. 70x100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione.

Ciascun impianto reca, in alto o sul lato destro, una targhetta con l'indicazione "Comune di Torrita di Siena Servizio pubbliche affissioni" ed il numero di individuazione dell'impianto.

Il materiale utilizzabile per la realizzazione degli impianti di cui all'art.6 sono l'acciaio zincato per le strutture e la lamiera per le pannellature; per gli impianti installati nella zona indicata al punto 4 del precedente art.3, la struttura portante dovrà preferibilmente essere tinteggiata con tonalità bruite.

Il Comune ha facoltà, in qualsiasi momento di modificare l'ubicazione ed il numero degli impianti in conseguenza del modificarsi del numero di abitanti o per ragioni ambientali.

## **ART. 9 Quadro riepilogativo degli impianti esistenti per le pubbliche affissioni.**

In riferimento alle disposizioni del Regolamento comunale sull'imposta pubblicità e sulle pubbliche affissioni, l'allegato "A" fa parte integrante del presente Piano, e riporta il quadro riepilogativo degli impianti esistenti per le pubbliche affissioni contenente le seguenti informazioni:

- a) l'ubicazione;
- b) la quantità degli impianti;
- c) la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione.
- d) la tipologia secondo quanto previsto dal precedente art.6;
- e) la dimensione dell'impianto;
- f) la destinazione dell'impianto secondo quanto stabilito dal precedente art.7;
- g) Elaborati grafici.

## **ART. 10 Impianti di nuova istituzione.**

Qualora si presentino le necessità, ravvisate dall'Amministrazione comunale o dal concessionario, nell'ipotesi di affidamento a terzi del servizio, potranno essere installati nuovi impianti, dopo opportuno sopralluogo dell'ufficio Tecnico comunale e/o della Polizia Municipale al fine della verifica dell'idoneità del posizionamento e del rispetto delle norme di sicurezza e del Codice della Strada.

Pel la collocazione di nuovi impianti pubblicitari dovrà essere sempre verificato il rispetto dei parametri di cui all'art.7 del Piano e dei limiti dettati dall'art.18, comma 3 del D.Lgs. 507/1993.

### ***Titolo III° - Norme transitorie***

## **ART. 11 Norme transitorie.**

I mezzi pubblicitari diversi dagli impianti per le pubbliche affissioni collocati prima dell'entrata in vigore del presente Piano, possono essere mantenuti; l'obbligo di

adeguamento sorge, per il singolo impianto, in occasione della sostituzione o di nuova installazione.

Gli impianti esistenti per le pubbliche affissioni collocati prima dell'entrata in vigore del presente Piano, che non dovessero, eventualmente, rispondere a sopravvenute norme regolamentari quali C.d.s., regolamento di attuazione, ed altra disposizione di legge in materia, dovranno essere adeguati.